



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.10.2000  
COM(2000) 637 definitivo

2000/0258 (ACC)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

1. Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale.
2. Il fondamento giuridico dei negoziati, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo con la Lituania. A norma di tale disposizione, la Comunità e la Lituania esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità e delle regole della politica agraria del paese associato.
3. A norma della decisione del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati.
4. In esito ai negoziati tra la Commissione e la Repubblica lituana in merito ad ulteriori concessioni agricole è prevista la piena ed immediata liberalizzazione delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli nonché delle esportazioni della maggior parte di tali prodotti dalla Comunità verso la Repubblica lituana. Inoltre sono state ampliate le possibilità di prevedere concessioni all'interno di contingenti tariffari rispetto alle concessioni reciproche attuali. Grazie al nuovo accordo beneficeranno di queste preferenze circa i due terzi degli scambi bilaterali di prodotti agricoli.
5. In base agli adeguamenti convenuti con la Lituania, sarà stabilito un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lituania. La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lituania. Dati i tempi richiesti dalla procedura di adozione di un nuovo protocollo, esso non potrà entrare in vigore il 1° gennaio 2001.
6. La rapida attuazione dei risultati dei negoziati può essere conseguita con l'adozione di un regolamento del Consiglio per iniziativa autonoma e in via transitoria. Il presente regolamento del Consiglio verrebbe sostituito dal nuovo protocollo aggiuntivo, non appena tale protocollo entrerà in vigore. La stessa procedura è stata seguita nel 1996 per tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e delle conseguenze dell'ultimo allargamento dell'Unione europea.
7. La Repubblica lituana adotterà inoltre le necessarie disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare contemporaneamente gli impegni da essa assunti a seguito della conclusione dei negoziati.
8. Lo scopo della presente proposta è quello di permettere una rapida attuazione, già a partire dal 1° gennaio 2001, dei risultati dei negoziati agricoli per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lituania. Sono previste

modifiche degli allegati dell'accordo europeo con la Lituania che stabilisce le concessioni previste dalla Comunità sulle importazioni originarie della Lituania.

9. Il Consiglio è invitato ad adottare il regolamento proposto.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra<sup>1</sup>, prevede ulteriori concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Lituania.
- (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo prevede alcuni miglioramenti al regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lituania<sup>2</sup>. Il suddetto protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con decisione del 18 maggio 1998<sup>3</sup>.
- (3) In linea con le direttive approvate il 30 marzo 1999 dal Consiglio, il 5 giugno 2000 la Commissione e la Repubblica di Lituania hanno concluso i negoziati relativi ad un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo.
- (4) Il fondamento giuridico del nuovo protocollo aggiuntivo, che prevede nuove concessioni agricole, sarà l'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo a norma del quale la Comunità e la Lituania esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
- (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lituania.

---

<sup>1</sup> GUL 51 del 20.2.1998, pag. 3.

<sup>2</sup> GUL 321 del 30.11.1998, pag. 3.

<sup>3</sup> GUL 321 del 30.11.1998, pag. 1.

- (6) Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania.
- (7) La Repubblica di Lituania adotterà inoltre le opportune disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare rapidamente e contemporaneamente l'adattamento delle concessioni agricole della Repubblica di Lituania previste nell'accordo europeo
- (8) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esenzione conferite alla Commissione<sup>4</sup>, esse devono essere adottate avvalendosi della procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4.
- (9) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>5</sup>, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lituania, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato Va dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra.
2. Alla data di entrata in vigore del nuovo protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

#### *Articolo 2*

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. I quantitativi di merci soggette a contingenti tariffari e immesse in libera pratica a decorrere dal 1° luglio 2001 nel quadro delle concessioni di cui all'allegato Va dell'accordo europeo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio<sup>6</sup>, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono

---

<sup>4</sup> GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>5</sup> GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>6</sup> GUL 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

detratti integralmente dai quantitativi di cui all'allegato A (b) del presente regolamento.

### *Articolo 3*

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali<sup>7</sup> ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.
2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della decisione suddetta.
3. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---

<sup>7</sup> GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

## ALLEGATO A(a)

### I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Lituania di seguito elencati sono aboliti

Codice NC <sup>(1)</sup>	Codice NC <sup>(1)</sup>	Codice NC <sup>(1)</sup>	Codice NC <sup>(1)</sup>	Codice NC <sup>(1)</sup>	Codice NC <sup>(1)</sup>
0101 20 10	0602 90 91	0802 90 85	1209 23 80	1513 11 99	1602 31 11
0104 20 10	0602 90 99	0806 20 11	1209 29 50	1513 19 11	1602 31 19
0106 00 10	0603 10 10	0806 20 12	1209 29 80	1513 19 19	1602 31 30
0106 00 20	0603 10 20	0806 20 91	1209 30 00	1513 19 30	1602 31 90
0205 00 11	0603 10 30	0806 20 92	1209 91 10	1513 19 91	2001 90 20
0205 00 19	0603 10 40	0806 20 98	1209 91 90	1513 19 99	2005 90 10
0205 00 90	0603 10 50	0808 20 90	1209 99 91	1513 21 11	2302 50 00
0206 80 91	0603 10 80	0810 40 30	1209 99 99	1513 21 19	2306 90 19
0206 90 91	0603 90 00	0810 40 50	1210 10 00	1513 21 30	2308 90 90
0207 13 91	0604 10 90	0810 40 90	1210 20 10	1513 21 90	2309 10 51
0207 14 91	0604 91 21	0811 90 85	1210 20 90	1513 29 11	2309 10 90
0207 26 91	0604 91 29	0812 10 00	1211 90 30	1513 29 19	2309 90 10
0207 27 91	0604 91 41	0812 90 40	1212 10 10	1513 29 30	2309 90 31
0207 35 91	0604 91 49	0812 90 50	1212 10 99	1513 29 50	2309 90 41
0207 36 89	0604 91 90	0812 90 60	1214 90 10	1513 29 91	2309 90 51
0208 10 11	0604 99 90	0812 90 95	1502 00 90	1513 29 99	
0208 10 19	0701 10 00	0813 10 00	1503 00 19	1514 10 10	
0208 20 00	0701 90 10	0813 20 00	1503 00 90	1514 10 90	
0208 90 10	0703 10 11	0813 30 00	1504 10 10	1514 90 10	
0208 90 50	0703 10 19	0813 40 10	1504 10 99	1514 90 90	
0208 90 60	0703 10 90	0813 40 30	1504 20 10	1515 11 00	
0208 90 80	0703 90 00	0813 40 95	1504 30 10	1515 19 10	
0210 90 10	0708 10 00	0813 50 15	1507 10 10	1515 19 90	
0210 90 79	0709 51 30	0813 50 19	1507 10 90	1515 21 10	
0407 00 90	0709 51 50	0813 50 91	1507 90 10	1515 21 90	
0410 00 00	0709 51 90	0813 50 99	1507 90 90	1515 29 10	
0601 10 10	0709 52 00	0901 12 00	1508 10 90	1515 29 90	
0601 10 20	0709 60 10	0901 21 00	1508 90 10	1515 30 90	
0601 10 30	0709 60 99	0901 22 00	1508 90 90	1515 50 11	
0601 10 40	0709 90 50	0902 10 00	1511 10 90	1515 50 19	
0601 10 90	0710 80 59	0904 12 00	1511 90 11	1515 50 91	
0601 20 30	0711 10 00	0904 20 10	1511 90 19	1515 50 99	
0601 20 90	0711 90 10	0904 20 90	1511 90 91	1515 90 29	
0602 10 90	0711 90 70	0907 00 00	1511 90 99	1515 90 39	
0602 20 90	0713 50 00	0910 40 13	1512 11 10	1515 90 40	
0602 30 00	0713 90 10	0910 40 19	1512 11 91	1515 90 51	
0602 40 10	0713 90 90	0910 40 90	1512 11 99	1515 90 59	
0602 40 90	0802 11 90	0910 91 90	1512 19 10	1515 90 60	
0602 90 10	0802 12 90	0910 99 99	1512 19 91	1515 90 91	
0602 90 30	0802 21 00	1106 10 00	1512 19 99	1515 90 99	
0602 90 41	0802 22 00	1106 30 90	1512 21 10	1516 20 95	
0602 90 45	0802 31 00	1208 10 00	1512 21 90	1516 20 96	
0602 90 49	0802 32 00	1209 11 00	1512 29 10	1516 20 98	
0602 90 51	0802 40 00	1209 19 00	1512 29 90	1518 00 31	
0602 90 59	0802 90 50	1209 21 00	1513 11 10	1518 00 39	
0602 90 70			1513 11 91	1522 00 91	

<sup>(1)</sup> Come definiti dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1).

## ALLEGATO A(b)

**Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lituania, sono soggetti alle concessioni in appresso indicate**

(NPF = dazio della nazione più favorita)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	QUANTITÀ ANNUALE dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2000 al 31.12.2000 (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	QUANTITÀ per il periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2000 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.1.2001 al 30.6.2001 (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	QUANTITÀ per il periodo dall'1.1.2001 al 30.6.2001 (t)	Aliquota del dazio applicabile dal-1.7.2001 (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	QUANTITÀ ANNUALE dall'1.7.2001 al 30.6.2001	INCREMENTO ANNUO dall'1.7.2002 (t)	Disposizioni specifiche
	0101 19 10	Cavalli vivi: destinati alla macellazione	esenzione	illimitata	---	---	---	---	esenzione	illimitata	---	
	0101 19 90	altri	64						64			
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore a 80 kg	20	178 000 capi	---	---	---	---	20	178 000 capi	0	(3)
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore a 300 kg	20	153 000 capi					20	153 000 capi	0	(3)
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % <i>ad valorem</i>	7 000 capi	---	---	---	---	6 % <i>ad valorem</i>	7 000 capi	0	(4)
09.4037	0204	Carni di animali delle specie ovina e caprina	esenzione	125	---	---	---	---	esenzione	125	5	(5)
09.4561	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	1 875	---	---	---	---	20	1 875	75	(5)
09.4542	ex 0203 (6)	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	---	---	20	625	esenzione	750	esenzione	1 650	150	(7) (11)
09.4545	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90 0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60	Carcasse di pollo; petti di pollo; cosce di pollo	---	---	20	312.5	---	---	---	---	---	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	QUANTITÀ ANNUALE dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2000 al 31.12.2000 (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	QUANTITÀ per il periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2000 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.1.2001 al 30.6.2001 (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	QUANTITÀ per il periodo dall'1.1.2001 al 30.6.2001 (t)	Aliquota del dazio applicabile dal-1.7.2001 (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	QUANTITÀ ANNUALE dall'1.7.2001 al 30.6.2001	INCREMENTO ANNUO dall'1.7.2002 (t)	Disposizioni specifiche
09.4568	ex 0207 (8)	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate	---	---	---	---	esenzione	500	esenzione	1 100	100	(11)
09.4554	0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere	---	---	20	2 187.5	esenzione	2 500	esenzione	5 500	500	
09.4567	0402 99 11	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri	20	300	---	---	---	---	20	300	0	
09.4556	0405 10 11 0405 10 19	Burro	---	---	20	750	esenzione	875	esenzione	1 925	175	
09.4557	0406	Formaggi e latticini	---	---	20	875	esenzione	3 000	esenzione	6 600	600	(11)
	0409 00 00	Miele naturale	64	illimitata	---	---	---	---	64	illimitata	---	
09.6452	0702 00	Pomodori	---	---	20	62.5	---	---	---	---	---	
09.6452	ex 0702000	Pomodori, freschi o refrigerati (dal 1° novembre al 14 maggio)	---	---	---	---	esenzione	65	esenzione	140	15	(10) (11)
09.6453	0703 20 00	Aglio	---	---	20	62.5	esenzione	25	esenzione	55	5	
	ex 07070005	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	80	illimitata	---	---	---	---	---	80	illimitata	(10)
09.6460	0808 10 10	Mele da sidro, presentate alla rinfusa (dal 16 settembre al 15 dicembre)	---	---	20	625	---	---	---	---	---	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	QUANTITÀ ANNUALE dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2000 al 31.12.2000 (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	QUANTITÀ per il periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2000 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.1.2001 al 30.6.2001 (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	QUANTITÀ per il periodo dall'1.1.2001 al 30.6.2001 (t)	Aliquota del dazio applicabile dal-1.7.2001 (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	QUANTITÀ ANNUALE dall'1.7.2001 al 30.6.2001	INCREMENTO ANNUO dall'1.7.2002 (t)	Disposizioni specifiche
09.6631	0808 10	Mele	---	---	---	---	esenzione	1 150	esenzione	2 530	230	(10) (11)
	0810 30 10	Ribes nero, fresco	40	illimitata	---	---	---	---	40	illimitata	---	(9)
09.4569	1601 00 1602 41-49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie o sangue di animali della specie suina	---	---	---	---	esenzione	150	esenzione	330	30	(11)
09.4570	1602 32-39	Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie o sangue di volatili della specie <i>Gallus domesticus</i> o di altre specie	---	---	---	---	esenzione	100	esenzione	220	20	(11)
	2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99	Succhi di mela di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20°C Di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati Di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% Senza zuccheri addizionati	67	illimitata	---	---	---	---	67	illimitata	---	

- (1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
- (2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.
- (3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.
- (4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

- (5) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per Estonia, Lettonia e Lituania. La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.
- (6) Esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90.
- (7) Esclusi i filetti presentati separatamente.
- (8) Esclusi i codici 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85 e 0207 36 89.
- (9) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.
- (10) La riduzione si applica unicamente alla parte *ad valorem* del dazio.
- (11) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

## ALLEGATO ALL'ALLEGATO A(b)

### Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica di Lituania, vengono stabiliti nel modo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
ex 0810 30 10	Ribes nero, fresco, destinato alla trasformazione	38,5

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica di Lituania per consentire loro di rimediare alla situazione.
4. Su richiesta della Comunità o della Lituania, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche e, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato, nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

# SCHEDA FINANZIARIA

<b>LINEA DI BILANCIO:</b> CAPITOLO 10 – dazi agricoli		<b>STANZIAMENTI:</b> 1.102,2 mio EUR		
2. <b>TITOLO:</b> Regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania.				
3. <b>BASE GIURIDICA:</b> Articolo 133 del trattato				
4. <b>OBIETTIVI:</b> Definire concessioni agricole supplementari tra la Comunità e la Repubblica di Lituania.				
5. <b>SPESE A CARICO</b>	<b>PERIODO DI 12 MESI</b>  (milioni di EUR)	<b>ESERCIZIO IN CORSO [2000]</b>  (milioni di EUR)	<b>ESERCIZIO SUCCESSIVO [2001]</b>  (milioni di EUR)	
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - SUL PIANO NAZIONALE - ALTRI SETTORI	-	-	-	
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	- 3,2	-	- 3,2	
	[2002]	[2003]	[2004]	[2005]
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA				
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	- 3,2	- 3,2	- 3,2	- 3,2
5.2 <b>METODO DI CALCOLO</b> * <u>Allegato A(a)</u> Tenuto conto della media delle importazioni dalla Lituania negli ultimi tre anni nonché dei dazi effettivamente applicati su tali importazioni, la perdita di risorse proprie per il bilancio comunitario può essere stimata pari a 0,055 milioni di EUR l'anno per i dazi aboliti elencati nell'allegato A (a). * <u>Allegato A(b)</u> Tenuto conto dei dazi effettivamente applicati sulla media delle importazioni di prodotti per i quali viene ampliata la concessione tariffaria in vigore e per i quali il dazio è fissato a zero, la perdita di risorse proprie per il bilancio comunitario può essere stimata pari a 3,184 milioni di EUR l'anno. A partire dal 2001, l'incremento annuo dei quantitativi delle concessioni accordate non avrà incidenze dirette sul bilancio comunitario, poiché si stima che non vi saranno più importazioni dei prodotti considerati a dazio intero e, di conseguenza, non vi sarà alcuna perdita di risorse proprie.				
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESENZIONE			SÌ
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESENZIONE			SÌ
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			NO
<b>OSSERVAZIONI:</b> La perdita di risorse proprie è stata calcolata in base alla media delle importazioni e ai dazi effettivamente applicati sui prodotti in questione. Misure per evitare i rischi di frode: quelle previste nell'accordo europeo, in particolare quelle riguardanti la cooperazione doganale e le norme di origine.				